

*Annulabilità e ratifica della delibera di esclusione del socio
assunta con il voto di una società partecipante rappresentata
da un "falsus procurator"*

Cassazione civile, sez. I, 28 gennaio 2015, n. 1727. Pres. Rordorf.
Estensore Loredana Nazzicone.

**Società - Di persone fisiche - Società in nome collettivo -
Rapporti tra soci - Esclusione del socio - Delibera assembleare
assunta con il voto di società partecipante rappresentata da
"falsus procurator" - Annulabilità - Applicazione analogica
dell'art. 2377 cod. civ. - Voto invalido per difetto di
rappresentanza - Ratifica - Ammissibilità - Accertamento del
giudice di merito - Eccezione di parte - Necessità**

La deliberazione assembleare di esclusione del socio da una società personale, assunta con il voto di una società partecipante rappresentata da un "falsus procurator", è viziata da annullabilità, in quanto il diritto di partecipare all'assemblea è tutelato dalla legge in funzione dell'interesse individuale dei soci ed il contrasto con norme, anche cogenti, rivolte alla tutela di tale interesse determina un'ipotesi di mera annullabilità, in applicazione analogica dell'art. 2377 cod. civ.; il voto così espresso, invalido per vizio di rappresentanza, è peraltro suscettibile di ratifica, proveniente dalla medesima società legittimamente rappresentata, ai sensi dell'art. 1399 cod. civ., restando compito esclusivo del giudice del merito accertare l'integrazione della fattispecie sanante, su eccezione della parte interessata a farla valere.

Svolgimento del processo

Co. Carlo impugnò, ai sensi dell'art. 2287 c.c., la Delib. 9 giugno 1998 di esclusione del medesimo dalla compagine sociale della Hotel Carlton International & Co. s.n.c. e di revoca della carica di amministratore, assunta con il voto degli altri due soci. La compagine sociale della Hotel Carlton International & Co. s.n.c. era composta, al momento dell'assunzione della delibera, da Co. Carlo (0,08%), Gen. dei F.lli R. & C. s.a.s. (0,08%) e Fin. s.n.c. (99,84%), quest'ultima a propria volta partecipata in parti uguali dalla Gen. s.a.s. e dallo stesso Co..

Il Co. propose, altresì, un secondo giudizio, volto all'esclusione della Gen. dei F.lli R. & C. s.a.s. dalla compagine sociale della Fin. s.n.c.; in tale causa la convenuta chiese, in via riconvenzionale, l'esclusione dello stesso Co. dalla Fin..

Il tribunale, riuniti i due giudizi, con le sentenze non definitiva del 30 gennaio 2001 e definitiva del 22 novembre 2005, dopo aver disatteso l'eccezione di arbitrato sollevata, dichiarò inesistente la deliberazione di esclusione del socio Co. dalla Hotel Carlton International & Co. s.n.c. in quanto assunta con il voto, in rappresentanza della Fin. s.n.c., R. Lino, che non ne aveva titolo, rigettando tutte le altre domande.

La Corte d'appello di Napoli con la sentenza del 16 febbraio 2009 ha respinto gli appelli, principale ed incidentale.

La Eredi Maria G. s.r.l., già Gen. di Lino R. & C. s.a.s., propone ricorso per la cassazione di tale sentenza, sulla base di ventuno motivi.

Resiste Co. Carlo con controricorso, depositando pure una memoria.

Motivi della decisione

1. - È stata eccepita dal Procuratore generale l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, in quanto lo stesso è composto da 330 pagine, in cospicua parte costituite da copie fotostatiche di documenti e di atti relativi al giudizio di merito.

Questa Corte ha già chiarito che il ricorso graficamente confezionato in modo tale che siano riprodotti con procedimento fotografico (o similare) gli atti dei pregressi gradi e i documenti ivi depositati, tra di loro giustapposti con mere proposizioni di collegamento, è inammissibile per violazione del criterio dell'autosufficienza, in quanto ciò onera la corte di cassazione di procedere alla lettura di tali atti, similmente a quanto avviene in ipotesi di mero rinvio ad essi, non potendosi al contrario ritenere assolta da elementi estranei al ricorso la funzione riassuntiva (fra le altre, Cass., ord. 24 luglio 2013, n. 18020; 9 febbraio 2012, n. 1905; sez. un., ord. 9 settembre 2010, n. 19255), essendosi precisato che il principio non è rispettato neppure allorché l'esposizione sommaria dei fatti di causa possa desumersi per estrapolazione dall'illustrazione dei motivi (Cass., ord. 16 gennaio 2014, n. 784). Ciò perché la riproduzione di atti e documenti nel corpo del ricorso, per un verso, è del tutto superflua, non essendo affatto richiesto che si dia meticoloso conto di tutti i momenti nei quali la vicenda processuale si è articolata; per altro verso, è inidonea a soddisfare la necessità della sintetica esposizione dei fatti, in quanto equivale ad affidare alla corte la scelta di quanto effettivamente rileva in ordine ai motivi di ricorso (Cass., sez. un., 11 aprile 2012, n. 5698). Occorre dunque, per superare il vaglio di ammissibilità, che il ricorso contenga autonomamente - una volta eliminate le parti inammissibilmente in esso riprodotte - la narrazione degli antefatti e della vicenda processuale e l'illustrazione dei motivi per i quali si chiede la cassazione (Cass., sez. un., ord. 24 febbraio 2014, n. 4324).

Reputa il Collegio che, nella specie, il ricorso possa sfuggire alla sanzione dell'inammissibilità, perché le pagine autonomamente redatte espongono in maniera sufficiente i fatti ed i motivi, pur una volta estrapolate - come è necessario - le fotocopie di altri atti in esso riprodotte, onde tale dovuta operazione ne lascia permanere l'intelligibilità.

2. - I motivi di ricorso, secondo le partizioni della ricorrente, possono essere sintetizzati, e decisi, come segue.

2.1. - A) Giudizio d'impugnazione della deliberazione di esclusione del socio Co. in data 9 giugno 1998.

A1) Motivi relativi alla declaratoria di contumacia della Fin. s.n.c. in primo grado.

La ricorrente deduce:

1) violazione dell'art. 2909 c.c. e art. 12 preleggi, per avere la corte territoriale disatteso il motivo concernente l'erronea dichiarazione di contumacia in primo grado della Fin. s.n.c, cui l'atto di citazione fu notificato a mani di R. Clotilde, avendo la corte del merito ritenuto che costei fosse ancora amministratrice, in quanto dichiarato giudizialmente nullo l'atto del 9 febbraio 1998 con cui si era inteso sostituire alla

medesima altro amministratore: senza, tuttavia, considerare la giusta portata di quel giudicato di tribunale, che non riguardava la Gen. s.a.s., mentre dalla perdita della qualità di amministratrice di quest'ultima non poteva che discendere anche la perdita della medesima qualità nella Fin. s.n.c, dalla prima partecipata;

2) violazione e falsa applicazione dell'art. 2193 c.c., per avere la sentenza impugnata fondato detto convincimento anche sulle risultanze del registro delle imprese, che non sono decisive ed avverso cui è ammessa la prova contraria;

3) omessa motivazione su fatto decisivo della controversia, ossia la rinuncia comunque operata da R. Clotilde, a parte ogni sua revoca, alla carica gestoria della Fin. s.n.c.;

4) violazione e falsa applicazione dell'art. 75 c.p.c., comma 3, art. 160 c.p.c., art. 171 c.p.c., comma 3 e art. 291 c.p.c., per avere di conseguenza ritenuto contumace un soggetto nonostante la mancata regolare notifica;

5) violazione e falsa applicazione degli art. 2909 c.c., artt. 112 e 324 c.p.c., avendo il giudice d'appello sostenuto che la qualità di amministratrice della R. era stata confermata anche nella sentenza definitiva del 2005, senza che però l'appellante avesse censurato nuovamente tale affermazione, pur già contenuta nella sentenza parziale;

6) violazione e falsa applicazione dell'art. 78 c.p.c., comma 2, art. 102 c.p.c., art. 180 c.p.c., comma 1, art. 354 c.p.c., comma 1, e art. 24 Cost., per non essersi provveduto alla nomina di un curatore speciale della Fin. s.n.c allorché essa fu convenuta in giudizio di primo grado dal Co., stante il conflitto d'interessi tra la società ed il medesimo amministratore ormai unico (dopo l'allegata rinuncia alla carica da parte di R. Clotilde), a nulla rilevando che in giudizio fossero presenti entrambi i soci di Fin. s.n.c. (il Co. e la Gen. s.a.s.), posto che qui essi avevano interessi collidenti;

7) violazione e falsa applicazione dell'art. 78 c.p.c., comma 2, art. 102 c.p.c., art. 157 c.p.c., comma 2, art. 171 c.p.c., comma 3, art. 180 c.p.c., comma 1, art. 354 c.p.c., comma 1, e art. 24 Cost., per avere la sentenza impugnata ritenuto l'odierna ricorrente priva di interesse a far valere la predetta nullità del processo per omessa nomina del curatore speciale alla Fin. s.n.c.

2.2. - La corte d'appello ha osservato che la notificazione fu bene eseguita a R. Clotilde, in quanto la successiva nomina ad amministratore di R. Lino era stata dichiarata nulla con sentenza passata in giudicato, come emerge anche dai certificati del registro delle imprese, e che comunque la censura dell'appellante sul punto non avesse investito anche la sentenza definitiva di primo grado in cui era stata reiterata la statuizione della sentenza non definitiva in ordine alla validità della suddetta notificazione. Le doglianze sono infondate, per la ragione che l'erronea dichiarazione di contumacia di una parte non è di per sé sola idonea ad incidere sulla validità della sentenza, potendo semmai assumere rilievo solo la circostanza che la parte erroneamente dichiarata contumace non fosse stata validamente chiamata a partecipare al giudizio, ma non essendo legittimata a dolersi di ciò una parte diversa da quella. A ciò si aggiunga che entrambi i soci della Fin. s.n.c. erano costituiti nel giudizio di primo grado, e ciò avrebbe in ogni caso reso superfluo ogni ulteriore atto d'integrazione del contraddittorio.

Quanto alla doglianza di mancata nomina di un curatore speciale della Fin. s.n.c., ai sensi dell'art. 78 c.p.c., stante il conflitto d'interessi tra la società e l'attore Co., la corte d'appello ha correttamente argomentato che

questi non fosse rimasto l'unico amministratore, perché restava a quel punto coamministratrice R. Clotilde, onde la notificazione alla medesima è pienamente valida.

3.1. - A2) Motivi relativi alla clausola arbitrale.

La ricorrente deduce:

1) violazione degli art. 1322, 1372, 1418 c.c., artt. 806 e 808 c.p.c., per avere la corte ritenuto incompromettibile in arbitrato irrituale, previsto dall'art. 14 dell'atto costitutivo della Hotel Carlton International s.n.c, la controversia relativa all'esclusione del socio amministratore;

2) violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 c.c. e art. 12 preleggi, per avere male interpretato la sentenza parziale del tribunale, la quale non aveva affatto affermato che la clausola compromissoria restasse inefficace comportando l'esclusione del socio anche lo scioglimento della società (ratio non censurata con l'atto di appello), ma aveva utilizzato tale ipotesi solo in via esemplificativa delle controversie aventi ad oggetto diritti indisponibili;

3) motivazione contraddittoria sul punto che precede, posto che la società in questione è composta di tre soci, onde in nessun caso l'esclusione di uno avrebbe comportato lo scioglimento dell'ente;

4) violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 c.c. e dell'art. 329 c.p.c., perché l'affermazione della incompromettibilità della controversia in quanto comportante lo scioglimento della società non costituiva comunque un capo autonomo della sentenza, suscettibile di passare in giudicato;

5) violazione e falsa applicazione degli art. 1362, 1372, 1418, 1419 c.c., D.Lgs. n. 5 del 2003, art. 34 artt. 11 e 12 preleggi, perché, qualora la corte d'appello abbia posto a base della decisione il cenno, contenuto in sentenza, relativo ai riflessi sulla clausola in parola in virtù del c.d. arbitrato societario, la conclusione sarebbe errata, per essere l'art. 34 cit. inapplicabile all'arbitrato irrituale e perché restano ammissibili le clausole che non si siano adeguate a tale disposizione (c.d. doppio binario), perlomeno quanto alla previsione residuale di nomina dell'arbitro da parte "del Pretore di Sorrento", per il caso di mancata nomina da parte del convenuto.

3.2. - Osserva il Collegio che non può condividersi l'assunto secondo cui la revoca dalla carica di amministratore di società costituirebbe un oggetto di lite indisponibile e renderebbe perciò tale anche la controversia sull'esclusione dalla società che vi è connessa: in particolare, nell'ambito di società personali, ove la revoca dipenda da contrasti tra i soci circa la correttezza del comportamento dell'amministratore-socio, non sono ravvisabili interessi generali indisponibili.

Quanto all'argomento, contenuto in sentenza, secondo cui la non compromettibilità sarebbe stata condivisibilmente affermata dal tribunale per il fatto che l'esclusione del socio avrebbe potuto provocare lo scioglimento della società, occorre in primo luogo rilevare come sia fondato l'assunto interpretativo della ricorrente, secondo cui si trattava di una mera trasposizione di massima giurisprudenziale nel testo della sentenza di primo grado, al cui interno compare il riferimento allo scioglimento della società, secondo un principio tuttavia che il tribunale - per tale profilo - non ha fatto proprio, in quanto fattispecie estranea alla vicenda esaminata: ove, invero, i soci della Hotel Carlton erano tre, onde l'esclusione di uno di essi non avrebbe affatto determinato lo scioglimento della società.

Neppure convince la sentenza impugnata, laddove adombra che sul punto si sia formato un giudicato interno, perché, ove pure la pretesa indisponibilità della causa di scioglimento costituisse un argomento motivazionale della sentenza di primo grado, essa non formerebbe in nessun caso un autonomo punto di decisione che si sarebbe dovuto impugnare specificamente per impedirne il passaggio in giudicato. Ciò posto, occorre considerare peraltro che l'impugnata sentenza contiene una ratio decidendi sufficiente a sostenere la decisione, infondatamente contrastata dalla ricorrente, basata sul disposto del sopravvenuto D.Lgs. n. 5 del 2003, art. 34, comma 2, il quale sancisce la nullità delle clausole arbitrali ove non deferiscano la nomina degli arbitri a terzi estranei alla società. Tale norma comporta l'inefficacia sopravvenuta delle clausole arbitrali non conformi a detta regola, ancorché stipulate prima dell'entrata in vigore della stessa, con disposizione applicabile, come questa Corte ha avuto modo di precisare (da ultimo, Cass. 17 febbraio 2014, n. 3665), con principio che si intende ora ribadire, anche all'arbitrato irrituale ed escludendo ogni possibilità di considerare la nullità come solo parziale. Ne deriva il rigetto di questo gruppo di motivi.

4.1. - A3) Motivi relativi alla deliberazione di esclusione. Sotto tale profilo di merito, la ricorrente deduce:

1) violazione degli artt. 1730 e 2257 c.c., per avere ritenuto che la delibera di esclusione del Co. dalla società Hotel Carlton fosse invalida per il fatto di essere stata assunta con il voto di R. Lino, quale amministratore della socia Fin. s.n.c, senza essere tale: mentre in realtà, secondo la ricorrente, la nullità della nomina di R. Lino alla carica di amministratore di Fin. s.n.c. (accertata, con forza di giudicato, con sentenza del Tribunale di Torre Annunziata del 13 giugno 2000) aveva comportato la decadenza anche dell'altro amministratore Co. e, quindi, il passaggio della stessa Fin. s.n.c. in regime di amministrazione diretta dei soci, tra i quali la Gen. s.a.s., che proprio da R. Lino era amministrata;

2) violazione degli artt. 1398, 1399 e 2377 c.c., per non avere considerato che comunque la delibera sarebbe stata annullabile, ma non inesistente, né nulla, e sarebbe stata successivamente ratificata;

3) violazione dell'art. 115 c.p.c., per avere la corte d'appello ritenuto nuova la deduzione circa l'intervenuta ratifica, al contrario proposta sin dal primo grado del giudizio;

4) insufficiente motivazione circa la tempestiva deduzione della predetta ratifica.

4.2. - Il primo motivo è infondato.

Non può dirsi che la nullità della nomina di R. Lino alla carica di amministratore della Fin. s.n.c, accertata con sentenza passata in giudicato, abbia comportato la decadenza anche dell'altro amministratore Co. e, quindi, il passaggio della prima in regime di amministrazione diretta dei soci, tra i quali la Gen. s.n.c, amministrata da R. Lino. Viceversa, la nullità di cui sopra ha provocato la reviviscenza della precedente co-amministratrice R. Clotilde, come chiarito dalla corte del merito nella sentenza impugnata.

4.3. - I motivi dal secondo al quarto, da esaminare congiuntamente per la loro intima connessione, sebbene parzialmente fondati non conducono alla cassazione della sentenza impugnata, che è corretta nel dispositivo, dovendosene correggere la sola motivazione, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., u.c..

4.3.1. - La riforma del 2003 ha rielaborato le ragioni di invalidità delle deliberazioni assembleari di società di capitali, ricercando il principio di tassatività delle ipotesi (annullabilità per violazione di norme anche imperative e nullità per i casi specificamente indicati) e mirando altresì ad eliminare radicalmente la categoria delle "invalidità atipiche, come l'inesistenza delle deliberazioni assembleari" (cfr. la Relazione al D.Lgs. n. 6 del 2003).

Già nel regime precedente - epoca in cui si inquadrano le vicende di causa - le deliberazioni assunte in violazione di legge o dell'atto costitutivo erano peraltro viziata da mera annullabilità, ai sensi dell'art. 2377 c.c., essendo prevista invece la nullità dall'art. 2379 c.c. solo per le ipotesi di impossibilità ed illiceità dell'oggetto (mantenute nel nuovo regime, che ne ha aggiunte altre, dichiaratamente al fine di espungere la categoria dell'inesistenza):

espressione costantemente interpretata con riguardo al contrasto della deliberazione con norme dettate a tutela dell'interesse generale, tale da trascendere quello del singolo socio e dirette ad impedire una deviazione dallo scopo essenziale economico-pratico del rapporto societario; laddove, invece, la violazione di norme poste a tutela di soci o gruppi di soci è stata sempre ricondotta al vizio di annullabilità (fra le altre, Cass. 15 novembre 2000, n. 14799, sulla convocazione dell'assemblea in sede ordinaria invece che straordinaria e con la presenza irregolare del collegio sindacale; 11 giugno 2003, n. 9353, sull'eccesso di potere nell'aumento del capitale; 12 dicembre 2005, n. 27387, in tema di abuso della regola di maggioranza o di potere, nella deliberazione di scioglimento anticipato di una società e proposizione dell'azione sociale di responsabilità nei confronti dell'amministratore; 7 novembre 2008, n. 26842, 20 gennaio 2011, n. 1361 e 16 ottobre 2014, n. 21942, sulla violazione del diritto di opzione).

In particolare, dopo avere, in un primo tempo, discorso di inesistenza nel caso di partecipazione alla deliberazione di persona priva del diritto di voto o non regolarmente investita da parte del titolare di tale diritto (Cass. 27 gennaio 1967, n. 233; ma v. Cass. 4 gennaio 1966, n. 45, secondo cui vi era mera annullabilità, ove si tratti di vizio del rapporto di rappresentanza che da luogo ad un mero difetto di legittimazione secondaria) e di nullità nel caso di deliberazione cui abbia partecipato il delegato di un componente sfornito di potere di rappresentanza in ordine all'argomento oggetto della deliberazione (Cass. 21 ottobre 1987, n. 7754), questa Corte ha, più di recente, stabilito che la partecipazione all'assemblea di una società di capitali di soci privi del diritto di voto, nella specie per aver costituito in pegno le proprie azioni, comporta l'annullabilità della delibera adottata con il voto determinante dei soci non legittimati, e non la sua nullità né inesistenza (Cass. 10 marzo 1999, n. 2053).

4.3.2. - Per quanto riguarda il regime dell'invalidità delle deliberazioni delle società personali, prima della riforma del 2003 si operava, da parte della dottrina, riferimento privilegiato alle norme comuni dei contratti (art. 1418 c.c. e ss.), mentre da altri, piuttosto, a quella degli "enti" collettivi quali le associazioni (art. 23 e 24 c.c.)/ il condominio (art. 1137 c.c.) o senz'altro la s.p.a. (artt. 2373, 2377, 2379), quale modello idoneo a fungere da parametro comune di detti vizi.

La giurisprudenza di questa Corte riconosceva la forza espansiva di alcune regole dettate per la società azionaria, tanto da applicarle persino

ad enti privi di scopo di lucro, quali le associazioni, di cui valorizzava il profilo organizzativo sotteso all'assunzione delle decisioni mediante un organo assembleare statutariamente previsto (Cass. 21 ottobre 1987, n. 7754, sulla sostituzione della delibera assembleare di un'associazione non riconosciuta, invalida perché adottata con il concorso del delegato di un componente, sfornito del potere di rappresentanza), anche se, per le società di persone, si era fatto piuttosto ricorso all'art. 1418 c.c., a fronte di una deliberazione assunta senza il consenso di tutti i soci, richiesto ai sensi dell'art. 2252 c.c. (Cass. 7 giugno 2002, n. 8276). Si è, invero, affermato in detta decisione che se, da un lato, "la mancata previsione normativa dell'organo assembleare nelle società di persone non comporta che ne sia vietata la costituzione e che sia preclusa ai soci - allorquando debbano esprimere il proprio consenso nelle materie di cui agli artt. 2252, 2215 e 2301, art. 2251, comma 2; art. 2258, comma 2; art. 2322, comma 2 - la possibilità di riunirsi in assemblea per deliberare appunto, così come richiesto dai detti articoli, alla unanimità ovvero a maggioranza", dall'altro lato "quanto poi alla disciplina della validità/invalidità di tali (eventuali) delibere - esclusa l'applicabilità degli artt. 2311 e 2319 c.c. ... in quanto dettati con specifico riferimento alle (sole) deliberazioni assembleari delle società per azioni, in ragione della prevalenza degli elementi oggettivi, su quelli soggettivi, di struttura di dette società - va fatta, viceversa, applicazione, per le società di persone, dei principi generali sulle patologie degli atti negoziali plurisoggettivi". Con la conseguenza che dalla violazione di norme imperative come quella dell'art. 2252 c.c. (specificativa del principio generale di immodificabilità del contratto senza il consenso dei contraenti) discendesse la nullità della delibera societaria ex art. 1418 c.c..

4.3.3. - Sembra al Collegio, in via generale, più convincente ritenere che, nei limiti della compatibilità, il regime dell'invalidità delle deliberazioni assembleari delle società personali vada piuttosto modulato su quello degli art. 2377 c.c. e ss.

Nel bilanciamento tra l'interesse a reagire all'illegittimità dell'atto e l'interesse alla stabilità dell'azione collettiva, occorre valorizzare, più che la valenza generale della disciplina comune dei contratti, il fatto che le società di persone commerciali appartengono al sottosistema del diritto societario retto da autonomi principi e valori: onde, ai sensi dell'art. 12 preleggi, laddove non sussista una specifica disciplina, la materia più affine da considerare in tema di invalidità delle deliberazioni assembleari, dove sussiste il fine primario della continuazione dell'attività sociale, è quella delle società di capitali.

La forza espansiva della disciplina degli organi di società azionaria, la quale trova il suo fondamento nel primato dell'organizzazione, a sua volta funzionale al buon andamento della vita sociale, era insita nel sistema antecedente alla riforma del 2003 per le società a responsabilità limitata, il cui regime era ampiamente disegnato con la tecnica del rinvio (art. 2486 c.c., vecchio testo). Anche nel nuovo sistema, che pure ne valorizza i profili personalistici, l'art. 2479-ter c.c., nel dettare le regole di invalidità delle decisioni dei soci, richiama l'applicazione, in quanto compatibili, degli art. 2377 c.c., commi 1, 5, 7, 8 e 9 artt. 2378, 2319-bis, 2379-ter e 2434-bis, ossia in sostanza all'intero regime generale dell'invalidità delle deliberazioni delle società azionarie.

Quanto alle società personali - allorché, come nella specie, lo statuto abbia previsto un procedimento formale di assunzione delle deliberazioni

mediante l'organo collegiale - parimenti appare corretto operare in via di principio analogo riferimento al regime d'invalidità proprio della società per azioni, e ciò già nelle fattispecie anteriori all'entrata in vigore della più volte menzionata riforma (mentre, per le fattispecie successive, la conclusione appare tanto più corretta, tenuto conto, ad esempio, dell'art. 2361 c.c. sulla lecita partecipazione di società per azioni a società personale, purché deliberata dall'assemblea, con conseguente esigenza di una disciplina organizzativa di queste ultime più affine ai principi e valori del diritto societario; o dell'art. 2479-ter, il quale, richiamando il regime delle s.p.a. allorché la s.r.l. abbia scelto il procedimento assembleare, sembra dettare un criterio logico generale in tema di invalidità, per tutte le società che, pur a spiccata connotazione personalistica, nello statuto adottino la struttura corporativa).

Occorre ricordare che il riconoscimento di una sicura analoga esigenza di stabilità e tutela dell'agire dell'impresa collettiva si trovava già negli artt 2504-quater e 2506-ter c.c., in tema di salvezza degli effetti della fusione o scissione dopo l'iscrizione dell'atto nel registro delle imprese, principio ora esteso, con l'art. 2500-bis c.c., anche alla trasformazione: tutte regole, com'è noto, valide anche per le società personali; nonché nella ritenuta applicabilità dell'art. 2332 c.c. all'invalidità del contratto di società di persone (Cass. 19 gennaio 1995, n. 565; 2 aprile 1999, n. 3166).

Si impone dunque la considerazione che la società commerciale, dotata o no di personalità giuridica, opera mediante una struttura organizzativa per realizzare lo scopo sociale che ne ha promosso la costituzione; in particolare, anche la società personale viene sovente articolata in uno o più organi sociali ed i soci regolamentano i rapporti interni mediante il procedimento assembleare delineato dallo statuto, che, se ne lascia permanere i profili di specialità (come per il termine di impugnazione dell'esclusione ex art. 2287 c.c., comma 2), laddove non diversamente regolato sembra avvicinarla alle regole comuni delle società di capitali.

4.3.4. - Posto che la deliberazione, nell'ipotesi di illegittima rappresentanza in assemblea del socio-ente collettivo, è viziata da annullabilità, occorre poi chiarire come si leghi tale regime a quello della falsa rappresentanza nel rapporto negoziale, occorrendo distinguere il vizio del singolo voto nel rapporto interno, dal vizio della deliberazione cui esso abbia concorso.

Se il primo si inquadra nel regime della falsa rappresentanza nei contratti, di cui all'art. 1398 c.c. (cfr., nella materia condominiale, Cass. 27 marzo 2003, n. 4531), il secondo va ricondotto al sistema del diritto societario; e, mentre l'art. 1399 c.c. prevede la ratificabilità, ad opera del soggetto mal rappresentato, dell'atto inefficace, mediante un negozio del dominus negotii che manifesti chiaramente l'approvazione dell'operato del falsus procurator, resta da valutare poi quale sia la situazione della deliberazione assembleare fino al momento della ratifica, nonché quella ad essa successiva.

Reputa il Collegio che il singolo voto, palesato in assemblea in nome e per conto dell'ente-socio da un falsus procurator, resti inefficace, onde è inidoneo a produrre l'effetto di concorrere alla manifestazione della volontà assembleare, con la conseguenza ulteriore che la deliberazione in tal modo assunta si rivela annullabile, in virtù dell'applicazione del principio intrasocietario di cui all'art. 2377 c.c., nel testo *ratione temporis* vigente (come accadrebbe in caso di violazione dell'art. 2372 c.c.);

al riguardo, la nuova disciplina precisa che l'annullabilità richiede si tratti di voto determinante, ma ciò si riteneva in via interpretativa già in precedenza: v. Cass. 20 gennaio 2011, n. 1361 e 10 marzo 1999, n. 2053). Non sembra, invece, possibile restringere al solo socio mal rappresentato la tutela avverso la situazione di falsa rappresentanza, almeno quanto alle conseguenze della mancata ratifica. Se, cioè, è esclusiva facoltà del socio falsamente rappresentato, secondo il diritto dei contratti, provvedere alla ratifica del voto viziato, quel voto concorre però alla manifestazione della volontà assembleare, inserendosi nell'ambito dell'organizzazione collettiva: come, perciò, all'assemblea non sarebbe precluso di sanare l'invalidità mediante sostituzione della deliberazione viziata con altra assunta in conformità alla legge e all'atto costitutivo (art. 2377 c.c., u.c., ed ora commi 8 e 9), così ogni legittimato attivo può agire, al pari dello stesso socio mal rappresentato che ne abbia interesse, per l'annullamento della deliberazione, perché l'invalidità del singolo voto si traduce in un vizio del procedimento deliberativo, che qualunque socio può far valere secondo le regole organizzative della rappresentanza assembleare ed, in generale, del procedimento stesso, le quali si affiancano e prevalgono, a quel punto, sul profilo intersoggettivo interno.

Se l'inefficacia del voto espresso in violazione delle regole sulla rappresentanza (sia essa volontaria od organica) si riflette sulla validità della deliberazione assembleare, e se tale conseguenza discende quale sanzione di diritto societario, ne deriva insomma che ciascun socio assente o dissenziente, con gli altri legittimati attivi ex art. 2377 c.c., comma 2, può agire per l'annullamento della deliberazione.

4.3.5. - Il vizio di rappresentanza in capo al soggetto che, in nome e per conto della società personale-socia, abbia espresso il voto favorevole alla esclusione dell'altro socio, è suscettibile di essere sanato dalla ratifica da parte dell'interessato, ai sensi dell'art. 1399 c.c..

Ma l'intervenuta ratifica, che produce sotto il profilo interno gli effetti di cui all'art. 1399 c.c., è idonea ad escludere altresì l'annullabilità della deliberazione (quanto alla retroattività dell'effetto sanante, dispone l'art. 1399 c.c., comma 2, mentre la tutela dei terzi è propria del sistema d'invalidità della deliberazione societaria: cfr. art. 2377 c.c., u.c., ed ora commi 7 e 9).

A fronte dell'impugnazione proposta dal legittimato attivo per l'annullamento della deliberazione, pertanto, la società potrà opporre, in via di eccezione, la ratifica sopravvenuta con effetto retroattivo.

Trattandosi di eccezione in senso stretto, essa segue la relativa disciplina processuale (cfr. Cass. 9 giugno 1987, n. 5040); mentre l'accertamento del giudice di merito in ordine alla sussistenza della ratifica costituisce apprezzamento di fatto, incensurabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua ed esente da vizi logici e giuridici (Cass. 14 aprile 2006, n. 8876).

4.3.6. - In conclusione, va enunciato il seguente principio di diritto: "La deliberazione assembleare di esclusione del socio da una società personale, assunta con il voto di una società partecipante rappresentata da un falsus procurator, è viziata da annullabilità, in quanto il diritto di partecipare all'assemblea è tutelato dalla legge in funzione dell'interesse individuale dei soci ed il contrasto con norme, anche cogenti, rivolte alla tutela di tale interesse determina un'ipotesi di mera annullabilità, in applicazione analogica dell'art. 2377 c.c.; il voto così espresso, invalido per vizio di rappresentanza, è peraltro suscettibile di ratifica, proveniente

dalla medesima società legittimamente rappresentata, ai sensi dell'art. 1399 c.c., restando compito esclusivo del giudice del merito accertare l'integrazione della fattispecie sanante, su eccezione della parte interessata a farla valere".

4.3.7. - Dal principio enunciato consegue che, nella specie, il vizio di annullabilità, sussistente in base alle regole sulla rappresentanza nei negozi, era sanabile mediante ratifica. La corte d'appello ha respinto la tesi della sussistenza di tale atto che, nell'assunto della ricorrente, sarebbe intervenuto, sulla base di una duplice ratio decidendi: ravvisando un'eccezione nuova, inammissibile perché non svolta in prime cure; perché, in ogni caso, l'esistenza di una ratifica non è stata provata. Sotto il primo profilo, la ricorrente sostiene di avere viceversa eccepito sin dal primo grado tale nuova situazione: ma, contrariamente a quanto dedotto, ciò non risulta affatto, essendosi la stessa limitata nel verbale ad un elenco di documenti depositati. Sotto il secondo profilo, l'accertamento in fatto circa l'insussistenza di una ratifica, contenuto nella sentenza impugnata, non è stato in alcun modo confutato nel ricorso.

5.1. - B) Giudizio vertente sulla domanda di esclusione dalla Fin. s.n.c. della socia General finanziaria s.a.s..

B1) Motivi relativi alla compromettibilità in arbitri. Si deduce:

1) violazione dell'art. 112 c.p.c., per avere la corte d'appello omesso qualsiasi decisione circa l'eccezione di arbitrato irrituale, già respinta dal tribunale con la sua sentenza definitiva, con riguardo al giudizio in questione r.g. n. 1323/98;

2) violazione dell'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, - in via subordinata al motivo precedente - per avere la corte d'appello omesso di motivare la decisione circa l'infondatezza dell'eccezione di arbitrato, laddove si voglia ravvisarne il rigetto implicito;

5.2. - Questi motivi investono la causa riunita, avente ad oggetto la pretesa di esclusione della socia Gen. s.a.s. dalla compagine sociale della Fin. s.n.c. e sono volti a denunciare il fatto che, anche con riferimento a questa causa, si era posta una questione di arbitrato, essendovi nello statuto della Fin. s.n.c. una clausola arbitrale analoga a quella della Hotel Carlton, su cui la corte d'appello non si è pronunciata, o almeno certamente non lo ha fatto espressamente.

Orbene, l'impugnata sentenza si occupa dell'eccezione di arbitrato solo con riguardo alla causa concernente la Hotel Carlton; peraltro, le ragioni sopra enunciate -implicanti l'inefficacia sopravvenuta di detta clausola - valgono anche nei riguardi dell'atto costitutivo della Fin.: da ciò discende, dunque, il difetto d'interesse della ricorrente a far valere le doglianze in esame.

6.1. - B2) Motivi relativi al rigetto della domanda riconvenzionale di esclusione del Co. da Fin. s.n.c.

La ricorrente deduce:

1) violazione e falsa applicazione degli art. 1375 e 2286 c.c., per non avere ritenuto che l'ostruzionismo del Co. a procedere alla nomina del nuovo organo amministrativo integrasse la causa di legittima esclusione dalla società;

2) omessa motivazione sul punto che precede;

3) omessa motivazione sulle istanze probatorie per tesi, volte a provare l'abuso dei suoi diritti di socio da parte del Co.. 6.2. - I motivi in esame, che concernono il rigetto della domanda riconvenzionale con cui era stata

chiesta l'estromissione del socio Co. dalla Fin. s.n.c, costituiscono doglianze attinenti al merito, le quali, sotto l'egida del vizio di motivazione o di violazione di legge, mirano in realtà a ripetere il giudizio in fatto e, dunque, non sono prospettabili in questa sede. 7. - In conclusione, il ricorso va respinto in ogni suo aspetto. 8. - Le spese del giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 10,200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfetarie ed agli accessori, come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 novembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2015